

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1680

Approvazione protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia – Scambio dati con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, nell'ambito delle procedure per l'erogazione dei contributi per i libri di testo.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:

Premesso che:

L'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato ed integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n.211, reca disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata Legge 448/98;

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in tema di «Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, l'art. 3, il quale, relativamente ai «Beneficiari», stabilisce che gli enti locali individuano i criteri di accesso ai benefici, in considerazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, all'interno della programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, tra cui la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, ivi compresa l'istituzione di servizi di comodato d'uso;

la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 recante «Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e formazione» all'art. 5, tra le tipologie di intervento al punto a), prevede «la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili».

Rilevato che:

in data 06.12.2018 è stata sottoscritta con l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione – ARTI, una Convenzione (giusta DGR n. 2280 del 04.12.2018) nella quale è stato definito l'avvio all'implementazione del Sistema Informativo Integrato dell'istruzione, attraverso la creazione della piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it ai fini della informatizzazione dei procedimenti riguardanti il diritto allo studio e in data 02.03.2020 è stato sottoscritto lo schema di addendum alla sopracitata convenzione (giusta DGR n. 2350 del 16.12.2019), ampliandone i contenuti.

Tenuto conto che:

in data 02.03.2018 è stato siglato l'Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 del 16 febbraio 2018, tra le Regioni, le Province autonome e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il quale prevede, tra l'altro, che «L'azione congiunta è finalizzata al coordinamento di tutte le attività

connesse all'attuazione dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale definiti a livello nazionale e regionale e quindi all'attuazione da parte delle Regioni del ruolo di coordinamento a livello territoriale che potrà assumere estensione territoriale ed ampiezza di ambiti secondo geometrie variabili Regione per Regione da definire tramite appositi Accordi territoriali»;

in data 25.07.2019 in Conferenza Unificata è stato approvato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione del «Patto per la semplificazione» il quale prevede che le parti si impegnano a lavorare insieme alla realizzazione di interventi di semplificazione e digitalizzazione definiti in modo congiunto.

Considerato che:

tra le azioni a supporto del Diritto allo studio, la Regione Puglia adotta annualmente, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, un unico avviso su territorio regionale rivolto a studenti/esse delle istituzioni secondarie di I e II grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della Regione Puglia e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sia pari o inferiore a 10.632,94€, stabilendo anche l'adozione di un sistema on-line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;

nella definizione delle procedure per l'erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i Comuni della Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo, in favore delle famiglie meno abbienti, è annualmente stabilito che il riparto tra i Comuni sia determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate dagli studenti/esse e/o dalle loro famiglie attraverso la procedura online di presentazione delle istanze, tenuto conto dei tetti massimi di spesa stabiliti dal MI.

Considerato che:

al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini ed evitare frodi, è necessario prevedere l'acquisizione d'ufficio dei dati essenziali alla verifica del ricorrere del diritto alle prestazioni così come previsto dall'art. 7, comma 2, lett. h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106, e il controllo delle autocertificazioni ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche; ciò con particolare riferimento alle verifiche degli alunni residenti sul territorio e frequentanti le istituzioni scolastiche di I e II grado d'istruzione (esclusa l'istruzione per adulti) all'interno dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Considerato inoltre che:

l'art. 35, par. 1, del GDPR, stabilisce che «Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. [...]»;

il trattamento dei dati in oggetto, tenuto conto della tipologia, della quantità dei dati trattati e delle misure di sicurezza adottate, non presenta un probabile rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, pertanto, non è stato oggetto di valutazione d'impatto ai sensi del predetto articolo.

Si ritiene di dover procedere all'approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia - Scambio dati di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE

Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4, lettera d, della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- 1) **di approvare**, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- 2) **di approvare** lo schema di protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia -Scambio dati, di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- 3) **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, alla sottoscrizione dello schema di protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Istruzione, autorizzando lo stesso ad apportarvi modifiche non sostanziali;
- 4) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Sistema degli interventi per il Diritto allo studio e per la qualità dei luoghi di apprendimento
(Ignazia Sofia Zaza)

Il Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio
(Prof.ssa Annalisa Bellino)

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

**Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)**

**L'Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)**

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- 2) **di approvare** lo schema di protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia - Scambio dati, di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- 3) **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, alla sottoscrizione dello schema di protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Istruzione, autorizzando lo stesso ad apportarvi modifiche non sostanziali;

4) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

Allegato 1



Protocollo d'Intesa
tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia

il **Ministero dell'Istruzione** di seguito, anche «**Ministero**», con sede in Viale Trastevere n. 76/A, Roma – codice fiscale 80185250588, nella persona del Direttore Generale per i sistemi informativi e la statistica dott.ssa Gianna Barbieri;

e

la **Regione Puglia** di seguito denominato **Regione**, con sede presso Lungomare Nazario Sauro n. 33, Bari – codice fiscale 80017210727, nella persona del Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia;

di seguito, congiuntamente, anche le «**Parti**»)

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che «[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 medesimo;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTO l'art. 43, comma 2, del richiamato decreto il quale prevede che «*Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente*»;

VISTO, altresì, l'art. 43, comma 4, del predetto decreto, secondo cui *«Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali»;*

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE di seguito anche «Regolamento» o «GDPR» e, in particolare, quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, lett. e ;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679»*, recante *«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»* di seguito, anche «Codice» , e, in particolare, l'art. 2-ter;

VISTO l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 c.d. «Codice dell'Amministrazione Digitale» di seguito, anche «CAD» , che prevede che *«I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico»;*

VISTO l'art. 50, comma 2, del CAD, che prevede che *«Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;*

VISTO l'art. 50, comma 2 bis, del CAD, che prevede che *«Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida»;*

VISTE le «Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0) », emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID nel giugno 2013;

VISTA la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplicificazione, in tema di *«Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183»;*

VISTO il provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante «*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*» con il quale l’ Autorità ha confermato le regole tecniche e le misure di sicurezza già stabilite in precedenza;

VISTE le Linee guida sui soggetti del processo di gestione della privacy del Ministero dell’Istruzione, adottati con Direttiva del Ministro del 15 aprile 2020, n. 194 che individua le modalità organizzative di gestione delle attività di trattamento dei dati personali nell’ambito del Ministero in linea con il GDPR e con il Codice, come aggiornato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1328 della Regione Puglia recante l’approvazione dei modelli di Accordi Data Protection: Accordo Titolare-Responsabile ex art. 28 GDPR ed Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c , della L. 28 marzo 2003, n. 53*» e, in particolare, l’art. 3, sull’istituzione del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, le cui modalità operative sono definite dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 692 del 25 settembre 2017;

VISTO l’art. 10, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui l’Anagrafe nazionale degli studenti rappresenta una banca dati a livello nazionale di cui è Titolare del trattamento il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali;

VISTO l’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato e integrato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226, recante «*Disposizioni di attuazione dell’art. 27 della Legge 448/98 sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 che ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, concernente «*Disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo*»;

VISTO l’art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata Legge 448/1998, ha autorizzato la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in tema di «*Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f, della legge 13 luglio 2015, n. 107*», e, in particolare, l’art. 3, il quale, relativamente ai «*Beneficiari*», stabilisce che nella programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del

sistema nazionale di istruzione e formazione, tra cui la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, ivi compresa l'istituzione di servizi di comodato d'uso, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai benefici in considerazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito denominato ISEE;

VISTO il D.M. n. 781 del 27 settembre 2013, relativo alla determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria;

VISTA la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 recante *«Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e formazione»* che, all'art. 5, tra le tipologie di intervento al punto a , prevede *«la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili»*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2018, n. 2280 della Regione Puglia con cui è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei contenuti della collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l'ente pubblico ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione ai fini della c.d. *«Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione»*;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2018, secondo lo schema approvato e relativa all'implementazione del Sistema Informativo Integrato dell'istruzione attraverso la creazione della piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it ai fini della informatizzazione dei procedimenti riguardanti il diritto allo studio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2019, n. 2350, con cui è stata autorizzata l'integrazione all'intervento già approvato con la summenzionata D.G.R. 4 dicembre 2018, n. 2280 per l'Implementazione del nuovo, ampliandone ulteriormente i contenuti approvando lo schema del relativo addendum sottoscritto in data 2 marzo 2020;

VISTO l'Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 del 16 febbraio 2018, siglato il 2 marzo 2018 tra le Regioni, le Province autonome e l'Agenzia per l'Italia Digitale AgID , il quale prevede, tra l'altro, che *«L'azione congiunta è finalizzata al coordinamento di tutte le attività connesse all'attuazione dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale definiti a livello nazionale e regionale e quindi all'attuazione da parte delle Regioni del ruolo di coordinamento a livello territoriale che potrà assumere estensione territoriale ed ampiezza di ambiti secondo geometrie variabili Regione per Regione da definire tramite appositi Accordi territoriali»*;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione del *«Patto per la semplificazione»*, approvato in Conferenza Unificata il 25 luglio 2019, ha previsto che le parti si impegnano a lavorare insieme alla realizzazione di interventi di semplificazione e digitalizzazione definiti in modo congiunto;

CONSIDERATO che l'Unione Europea, nel documento di programmazione per il periodo 2021-2027, ha posto l'obiettivo della trasformazione economica innovativa e intelligente dell'Europa *«Smarter Europe/Un'Europa più intelligente»*; in particolare, alla luce dell'allegato D del *Country report 2019* per l'Italia, la Commissione europea ha chiesto di migliorare la qualità dei servizi

pubblici digitali, sia per i cittadini che per le imprese, e di sostenere l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni attraverso:

1. il CO-DESIGN, per il ridisegno dei servizi pubblici e per la partecipazione nelle politiche pubbliche;
2. l'INTEROPERABILITÀ (sia tecnologica che organizzativa) per lo scambio automatico di dati tra PA e tra PA/privati;
3. DATI PUBBLICI E APERTI, ovvero la corretta gestione del patrimonio informativo pubblico e la diffusione di open data.

CONSIDERATO che tra le azioni a supporto del Diritto allo studio, la Regione Puglia adotta annualmente, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, un unico avviso su territorio regionale rivolto a studenti/esse delle istituzioni secondarie di I e II grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della regione Puglia e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente ISEE, calcolato secondo le indicazioni del D.P.C.M. 159/2013 e successivi aggiornamenti, sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo anche l'adozione di un sistema on-line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;

CONSIDERATO che nella definizione delle procedure per l'erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i Comuni della Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo e/o sussidi didattici, in favore delle famiglie meno abbienti, è annualmente stabilito che il riparto tra i Comuni sarà determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate dagli studenti/esse e/o dalle loro famiglie attraverso la procedura online di presentazione delle istanze, tenuto conto dei tetti massimi di spesa stabiliti dal MI;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini ed evitare frodi, è necessario prevedere l'acquisizione d'ufficio dei dati essenziali alla verifica del ricorrere del diritto alle prestazioni così come previsto dall'art. 7, comma 2, lett. h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106, ed il controllo delle autocertificazioni ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche;

VISTO l'art. 35, par. 1, del GDPR, il quale prevede che *«Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. [...]»*;

CONSIDERATO che il trattamento dei dati oggetto del presente protocollo, tenuto conto della tipologia, della quantità dei dati trattati e delle misure di sicurezza adottate, non presenta un probabile rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, pertanto, non è stato oggetto di valutazione d'impatto ai sensi del predetto articolo;

Tenuto conto delle premesse di cui sopra, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende per:

- a) «Trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- b) «Interessati», persone fisiche che possono essere identificate, direttamente o indirettamente, attraverso i dati personali e, in particolare, gli studenti/esse delle istituzioni secondarie di I e II grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della regione Puglia, i quali abbiano presentato istanza di accesso al beneficio concernente la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti;
- c) «Persone autorizzate al trattamento», i soggetti tenuti ad eseguire le operazioni di trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;
- d) «Responsabile del Protocollo», il soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti all'Accordo;
- e) «Referente tecnico», il soggetto nominato da ciascuna delle Parti preposto alle attività di avvio e di gestione operativa dei servizi;
- f) «Supervisore», il soggetto nominato da ciascuna delle Parti e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte delle persone autorizzate al trattamento dell'Ente di appartenenza.

Art. 2

Oggetto e finalità del trattamento dei dati

1. Il Protocollo ha per oggetto il trasferimento telematico da parte del Ministero alla Regione dei dati indicati nell'Allegato 1 relativi all'Anagrafe Nazionale degli Studenti ai fini della verifica delle autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dagli Interessati per l'ottenimento del beneficio concernente la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado.
2. Le attività di Trattamento e le relative modalità di trasmissione dei dati sono elencate nel dettaglio all'interno dell'Allegato 1 recante «*Tracciati record scambio dati Ministero-Regione - Standard tecnici per il trasferimento dei dati*».

Art. 3

Soggetti

1. Il Ministero, in quanto titolare del Trattamento dei dati, si impegna a trasferire i dati alla Regione, strettamente pertinenti e non eccedenti esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Parti di cui alle premesse e per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 3.
2. La Regione, in qualità di titolare autonomo del Trattamento, è destinataria dei dati ricevuti dal Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art 4, n. 9, del Regolamento.
3. Le modalità di trasferimento sono definite tra le Parti anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali nell'Allegato 1.1 «*Tracciati record scambio dati Ministero-Regione - Standard tecnici per il trasferimento dei dati*».
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 *quaterdecies* del Codice e dell'art 4, n. 10 e art. 29 del Regolamento, il Ministero e la Regione individueranno le Persone Autorizzate al Trattamento, in relazione agli incarichi ricoperti e alle qualifiche e funzioni rivestite nell'ambito delle rispettive Amministrazioni. Le Persone Autorizzate si impegnano a non trasmettere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali oggetto di Trattamento nel contesto delle attività previste.
5. In particolare, le Parti si impegnano a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché, *inter alia*:
 - a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Protocollo, unicamente per le finalità inerenti ai compiti assegnati e nel rispetto delle indicazioni fornite;
 - b) non diffondano o comunichino i dati oggetto di Trattamento;
 - c) sia precluso l'accesso ai dati personali da parte di persone non autorizzate;
 - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
6. Le Parti garantiscono che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni da esse eseguite nel rispetto del principio di riservatezza.

Art. 4

Principi Generali e Modalità di Trattamento dei dati

1. Il Trattamento deve avvenire nel rispetto primario dei principi di ordine generale di cui all'art. 5, par. 1, del GDPR:
 - a) **liceità, correttezza e trasparenza:** i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
 - b) **limitazione della finalità:** i dati sono raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime; un eventuale ulteriore Trattamento dei Dati Personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato

- incompatibile con le finalità iniziali, ove effettuato conformemente all'art. 89, par. 1, del GDPR;
- c) **minimizzazione dei dati:** i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d) **esattezza:** i dati trattati sono esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - e) **limitazione della conservazione:** i dati trattati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, par. 1, del Regolamento, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
 - f) **integrità e riservatezza:** il Trattamento avviene in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da Trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. Il Trattamento avverrà secondo le finalità di cui all'art. 2 e secondo modalità automatizzate specificate nell'Allegato 1, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal presente Protocollo e dall'art. 32 del Regolamento.
 3. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute sia nel Codice sia nel Regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la tipologia dei dati trasmessi, la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5

Obblighi delle Parti

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute sia nel Codice sia nel Regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli Interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere ai seguenti obblighi in merito al Trattamento dei dati ricevuti in attuazione del presente Protocollo e precisamente:
 - a) utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice e dal Regolamento;

- b) procedere al trattamento dei dati in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza previsti dal Regolamento;
- c) adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire l'esattezza e l'aggiornamento del dato e quindi cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) garantire che l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a dipendenti designati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- e) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati specifiche direttive e istruzioni volte ad impedire eventuali divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né alcuna riproduzione dei dati in casi differenti rispetto a quelli previsti dalla legge, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- f) non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- g) avere consapevolezza del Codice e del Regolamento e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle eventuali attività di controllo;
- h) conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- i) formare i soggetti autorizzati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- j) garantire l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati.

Art. 6

Misure di sicurezza

1. Il Trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e del Codice. In particolare, dovranno essere messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire un livello di sicurezza rapportato ai rischi e l'adempimento degli obblighi di riservatezza, compresa la protezione, da Trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. Le Parti dispongono di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei dati oggetto dell'incarico nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a soddisfare le previsioni di cui all'art. 32, par. 2, del Regolamento e le previsioni contenute nelle Linee Guida Agid n. 2 del 18 aprile 2017, al fine di ridurre i rischi connessi al Trattamento che derivano, in particolare:

- a) dalla distruzione o perdita dei dati;
 - b) dalla modifica dei dati;
 - c) dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Le Parti si impegnano a mettere in atto, fra le altre, se del caso, le misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio sopra descritto e al Trattamento effettuato, nonché le misure indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 in tema di «*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*».

Art. 7

Figure di riferimento per l'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel Protocollo ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile del Protocollo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
2. In particolare, rientra nei compiti di ogni Responsabile del Protocollo nominato dalle Parti, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione del Protocollo in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.
3. Le Parti nominano un proprio Referente tecnico responsabile della gestione operativa dei dati e della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nel Protocollo nonché un proprio Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati.
4. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo saranno indicati dalle Parti con successiva comunicazione tramite PEC:
 - per il Ministero dell'Istruzione dgcasis@postacert.istruzione.it
 - per la Regione Puglia: ufficio.dirittostudio@pec.rupar.puglia.it

Art. 8

Allegato all'Accordo

1. Il seguente allegato costituisce parte integrante del presente Protocollo:
 - Allegato 1.1 - Tracciati record scambio dati Ministero-Regione - Standard tecnici per il trasferimento dei dati.

Art. 9

Modalità di attivazione di eventuali modifiche al trasferimento dei dati

1. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente Accordo, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura, ivi compreso l'allegato di cui all'art. 8, a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione

dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzione tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

2. Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche al Protocollo che attengano alla struttura dello stesso in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di consultazione telematica dei dati prevista nel presente Protocollo, saranno concordati con scambio di comunicazioni in forma scritta tra le Parti per il tramite del Responsabile del Protocollo.
3. Sarà cura di ciascun Responsabile del Protocollo valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di un nuovo atto negoziale.

Art. 10

Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata tre anni con facoltà di rinnovo previa richiesta scritta. Ciascuna Parte può recedere dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Accordo.

Art. 11

Controversie

1. Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

sottoscritto digitalmente

Ministero dell'Istruzione

Direttore generale per i servizi informativi e la statistica

Regione Puglia

Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro



Ministero dell'istruzione

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica*

Allegato 1.1

Protocollo d'Intesa – Scambio Dati Regione Puglia

IDENTIFICATIVO

allegato tecnico Regione Puglia-1.0c.doc

VERSIONE

Ed. 1 Rev. 0/29-09-2020



Ministero dell'istruzione

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica*

Indice dei contenuti

0	GENERALITÀ	20
0.1	Scopo del documento	20
0.2	Applicabilità	20
0.3	Definizioni e acronimi	20
0.4	Tabella delle Versioni	20
1	TRACCIATI	21
1.1	Verifica frequenze scuole [massivo]	21
1.2	Servizio Verifica frequenze scuole [puntuale]	22
1.3	Codici di errore	23



Ministero dell'istruzione

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica*

0 GENERALITÀ

0.1 Scopo del documento

Il documento descrive in dettaglio i tracciati dei dati necessari per la comunicazione tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia per le verifiche degli alunni residenti sul territorio e frequentanti le istituzioni scolastiche di I e II grado d'istruzione (esclusa l'istruzione per adulti) all'interno dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti per le finalità legate alle agevolazioni economiche previste dalla Regione.

0.2 Applicabilità

Le nuove funzionalità hanno come ambito di applicazione lo scambio dati tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia.

Nel documento sono descritte in dettaglio le strutture di input/output specifiche dell'entità oggetto di elaborazione.

Per lo scambio dei dati tra i sistemi interessati verranno messi a disposizione uno specifico servizio esposto su internet e protetto con token JWT. Tale token dovrà essere iniettato nell'header nella key "Authorization" insieme alla key "X-User" contenente la username dell'utente che sta utilizzando il servizio e alla key "tipoUtente" che deve assumere il valore fisso "REGPUG". Saranno inoltre applicate opportune configurazioni affinché il servizio accetti richieste solo da specifici IP Address indicati dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Istruzione.

Le verifiche massive saranno effettuate attraverso lo specifico servizio che permetterà la trasmissione del file contenenti le informazioni da verificare. Tali informazioni saranno restituite in modalità asincrona mediante file arricchito dell'esito delle verifiche attraverso un servizio reso disponibile dalla Regione Puglia. Il file inviato sarà di tipo testuale (.txt) e trasmesso in formato compresso (.zip), deve avere una dimensione massima di 2MB, le informazioni in esso contenute avranno come separatore il pipe "|". Per particolari verifiche, sarà reso disponibile anche un servizio sincrono puntuale per singolo codice fiscale, per la disponibilità in produzione saranno valutati e concordate le tempistiche, volumi e picchi attesi.

0.3 Definizioni e acronimi

Definizione/Acronimo	Descrizione
MI	Ministero dell'Istruzione
RP	Regione Puglia
ANS	Anagrafe Nazionale Studenti
CF	Codice Fiscale

0.4 Tabella delle Versioni

Ver.	Elabora (UO)	Verifica (UO)	Approva (UO)	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0				29-09-2020	Creazione del documento



Ministero dell'istruzione

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica*

1 TRACCIATI

Per consentire alla regione Puglia di analizzare i requisiti sulle agevolazioni dei libri di testo, le procedure di controllo dello stato di frequenza dello studente restituiscono l'esito dell'effettiva frequenza oppure se lo studente è stato frequentante nella scuola comunicata per l'anno scolastico di riferimento. Per permettere gli opportuni approfondimenti ed identificare eventuali errori sarà fornito l'esito differenziato se lo studente è stato frequentante nella scuola nell'anno scolastico (trasferito, abbandono,..) rispetto al non frequentante ovvero non è stato mai frequentante nella scuola nell'anno scolastico di riferimento. Se presente negli archivi sarà confermato anche il percorso e l'anno di corso.

1.1 Verifica frequenze scuole [massivo]

Il servizio permette di verificare se un CF indicato nei dati di input è stato frequentante nelle istituzioni scolastiche del I e/o II grado d'istruzione all'interno dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

INPUT

Campo	Descrizione	Obbligatorietà	Tipo
codiceFiscale	Codice Fiscale alunno	Si	Alfanumerico
AnnoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Si	Numerico (es. 2019 per indicare l'anno scolastico 2019-20)
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Si	Alfanumerico
Anno di corso	Anno di corso relativo alla frequenza	Si	Numerico (es. 1,2,3,4,5)

OUTPUT

Campo	Descrizione	Tipo
codiceFiscale	Codice Fiscale alunno	Alfanumerico
AnnoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Alfanumerico
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Alfanumerico
Anno di corso	Anno di corso relativo alla frequenza	Numerico
esitoVerificaFrequenza	Esito sulla verifica della Frequenza	Alfanumerico Valorizzato con : 1 = Frequentante ; 2=Non Frequentante ; 3 = Frequentante ma con anno di corso differente; 4 = Non più frequentante
Percorso	Percorso di studi	Per le frequenze riferite al II Grado i valori possibili sono : LI = Liceo, PR = Professionale, TE = Tecnico
codiceRitorno	Codice di ritorno per problemi formali	Alfanumerico



Ministero dell'istruzione

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica*

1.2 Servizio Verifica frequenze scuole [puntuale]

Il servizio REST "Verifica frequenze scuole" permette alla regione Puglia di visualizzare l'effettiva presenza per un Codice Fiscale e le caratteristiche di frequenza in input.

INPUT

Campo	Descrizione	Obbligatorietà	Tipo
codiceFiscale	Codice Fiscale alunno	Si	Alfanumerico
AnnoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Si	Numerico (es. 2019 per indicare l'anno scolastico 2019-20)
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Si	Alfanumerico
Anno di corso	Anno di corso relativo alla frequenza	Si	Numerico (es. 1,2,3,45)

OUTPUT

Campo	Descrizione	Tipo
codiceFiscale	Codice Fiscale alunno	Alfanumerico
AnnoScolastico	Anno scolastico di riferimento	Alfanumerico
Codice scuola	Codice meccanografico scuola di frequenza	Alfanumerico
Anno di corso	Anno di corso relativo alla frequenza	Numerico
esitoVerificaFrequenza	Esito sulla verifica della Frequenza	Alfanumerico Valorizzato con : 1 = Frequentante ; 2=Non Frequentante ; 3 = Frequentante ma con anno di corso differente; 4 = Non più frequentante
Percorso	Percorso di studi	Per le frequenze riferite al II Grado i valori possibili sono : LI = Liceo, PR = Professionale, TE = Tecnico
codiceRitorno	Codice di ritorno per problemi formali	Alfanumerico



Ministero dell'istruzione

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica*

1.3 Codici di errore

Codice	Descrizione
000	Dati formalmente corretti e verificati
010	Codice Fiscale non valorizzato
011	Codice Fiscale non corretto, lunghezza errata
012	Codice Fiscale formalmente non corretto
013	Anno scolastico non valorizzato
014	Anno scolastico non valorizzato correttamente (formato AAAA)
015	Anno scolastico non numerico (formato AAAA)
020	Servizio non disponibile
021	File assente
022	File vuoto
023	Il file non è un .zip
024	Attenzione nome del file non corretto
025	Il file zip non contiene un file di testo
026	Il file supera la dimensione massima consentita di 2MB
027	Codice fiscale non presente negli archivi MIUR
028	Nome del file di testo non corretto
029	Nome del file non coerente con il codice servizio inviato
999	Occorrenza errata. Controllare il numero di campi e separatori () inviati